Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVII — **Roma — Martedì, 10 agosto 1926** — **Numero 184**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1921.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria *A Boffi* — Ancona *G Fogola* — Aquila *F Agnelli* — Arezzo *A Pellegrini* — **Ascoli Piceno**: (*) — Avellino *C Leprino* — Bari: *Fratelli Favia* — Belluno *S Benetta* — Benevento: *E Tomaselli* — Bergamo. *Libreria Internazionale Istituto Italiano Arti Grafiche dell'A L I* — Bologna *L Cappelli* — Bolzano *L Trevisini* — Brescia *E Castoldi* — Cagliari *R. Carta Raspi* — **Caltanissetta**: *P Milia Russo* — Campobasso: (*) — Carrara: *Libreria Bajni* — Caserta *Ditta F Croce e Figlio* — Catania *G Giannotta* — **Catanzaro** *V Scaglione* — Chieti *F Piccirilli* — Como *C Nani e C* — Cosenza: (*) Cremona *Libreria Sonzogno* — Cuneo *G Salomone* — **Ferrara**: *Lunghini e Bianchini* — Firenze *Armando Rossini* — Fiume: *Libreria « Dante Alighieri » di G Dolcetti* — Foggia: *G Pilone.* — Forlì: *G Archetti* — Genova *Libreria internazionale Treves dell'Anonima libraria italiana, Società Editrice Internazionale* — Girgenti: *L Bianchetta* — Grosseto: *F Signorelli* — Imperia: *S Benedusi* — Lecce *Libreria Fratelli Spacciante* — Livorno *S Belforte e C* — Lucca *S Belforte e C* — Macerata *Libreria Editrice P M Ricci* — Mantova: *Arturo Mondovi* — Messina: *G Principato* — Milano *Libreria Fratelli Treves, in Galleria Società Editrice Internazionale* — Modena *G T Vincenzi e nipote* — Napoli *Libreria Internazionale Parama Treves, R Majolo e figlio* — Novara *R. Guaglio* — Padova *A Draghi* — Palermo *O Fiorenza* — Parma *D Viannini* Pavia *Succ Bruni Marelli* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *O Semprucci* — Piacenza: *V Porta* — Pisa *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pola *E Schmidt* — Potenza (*) — Ravenna: *E Lavagna e F* — Reggio Calabria: *R D'Angelo* — Reggio Emilia *L Bonvicini* — Roma: *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale Maglione e Strini, Libreria Mantegazza degli eredi Cremonesi A Signorelli* — Rovigo: *G Marin* — Salerno *P Schiavone* — Sansevero (Foggia): *Venditti Luigi* — Sassari *O. Ledda* — Siena: *Libreria San Bernardino* — Siracusa *G Greco* — Sondrio *F Zarucchi* — Spezia *A Zacutti* — **Taranto** *Fratelli Filippi* — Teramo: *L d'Ignazio* — Torino *F Casanova e C ; Società Editrice Internazionale; Libreria Fratelli Treves dell'A L I.* — **Trapani**: *C Banci* — Trento: *M Disertori* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L Cappelli* — Udine: (*) — Venezia *L Cappellin* — Verona: *R Cabianca* — Vicenza: *G Galla* — Zara *E de Schönfeld* — Tripoli *Libreria Fichera* — Bengasi: *Francesco Russo* — Asmara: *A A e F Cicero* — All'Estero presso gli uffici viaggi e turismo dell'E N I T, a Parigi anche presso la *Libreria italiana*, Rue du 4 septembre — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza — *NB* Le pubblicazioni dell'Istituto Geografico Militare sono in vendita anche presso gli Uffici postali del Regno.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

ERRATA-CORRIGE

Nella pubblicazione del R. decreto 10 giugno 1926, n. 1219, relativo alla soppressione del Collegio di probiviri per l'industria dello zolfo in Cesena, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 luglio 1926, n. 168, in sunto, per inesattezza della copia trasmessa, tanto nell'intestazione quanto nel sunto del decreto stesso, invece di dire « Cesena », come risulta dal decreto originale, è detto « Siena ».

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — **LEGGI E DECRETI**

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Società anonima italiana Gio. Ansaldo e C., in Genova:
Elenco delle obbligazioni di terza serie sorteggiate nella 16ª estrazione del 29 luglio 1926.
Elenco delle obbligazioni di terza serie sorteggiate nelle prime 15 estrazioni e non ancora presentate per il rimborso.

Banca d'Italia:
Elenco delle cartelle fondiarie tipo già 4.50 per cento, convertito al 3.75 per cento, estratte il 2 agosto 1926.
Elenco delle cartelle fondiarie tipo già 4 per cento, convertito al 3.75 per cento, estratte il 2 agosto 1926.

Credito fondiario del Banco di Sicilia (in liquidazione): Elenco delle cartelle fondiarie 5 e 3.75 per cento sorteggiate il 2 agosto 1926.

Istituto nazionale di credito per la cooperazione, in Roma: Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 2 agosto 1926.

Società italiana di servizi marittimi, in Roma: Elenco delle obbligazioni 4 per cento, emissione 1914, sorteggiate nella 20ª estrazione del 2 agosto 1926 e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

Banca industriale, in Trento: Elenco delle obbligazioni ipotecarie 4.50 per cento sorteggiate nella 12ª estrazione del 30 luglio 1926.

Ducale città di Zara: Elenco dei numeri del prestito comunale 4.50 per cento dell'anno 1911 sorteggiati nella 22ª estrazione del 1° agosto 1926.

Società anonima delle ferrovie Nord-Milano, in Milano: Elenco delle obbligazioni 4, 4.50 e 5.50 per cento sorteggiate il 3 agosto 1926, e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

Credito fondiario sardo, in Roma: Elenco delle cartelle fondiarie estratte il 2 agosto 1926.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1636.**

RELAZIONE e REGIO DECRETO 21 luglio 1926, n. **1324.**

4ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1926-27.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 21 luglio 1926, sul decreto che autorizza una 4ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1926-27.

MAESTA',

Il Governo della Maestà Vostra ha deliberato di concedere un contributo suppletivo di L. 24,000 nelle spese di pubblicazione della bibliografia scientifico-tecnica italiana, e di concorrere, con L. 25,000, nelle spese di organizzazione della Esposizione nazionale operaia in Torino.

La somma complessivamente necessaria, in L. 49,000, può essere prelevata dal fondo di riserva per le spese impreviste, come dal decreto che il riferente ha l'onore di rassegnare alla Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto in L. 30,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1926-1927, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 470,000, rimane disponibile la somma di L. 29,530,000;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 341 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1926-27, è autorizzata una 4ª prelevazione nella somma di L. 49,000, da inscrivere, ripartitamente, ai seguenti capitoli degli stati di previsione dei sottoindicati Ministeri, per l'esercizio finanziario medesimo:

Ministero dell'istruzione pubblica:

Cap. n. 92 - Contributo dello Stato per il funzionamento del Consiglio nazionale di ricerche, ecc. . . . . L. 24,000

Ministero dell'economia nazionale:

Cap. n. 195 *bis* (nuova istituzione) - Contributo nelle spese per l'Esposizione nazionale operaia di Torino. . . . . » 25,000

L. 49,000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione e andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 21 luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1926.
Atti del Governo, registro 251, foglio 22. — COOP

Numero di pubblicazione **1637.**

REGIO DECRETO 3 giugno 1926, n. **1325.**

Modificazione dell'art. 297 del Regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996, sul regolamento consolare circa il tasso di conversione fra la moneta italiana e quella locale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 297 del regolamento consolare approvato col R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Su proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

All'art. 297 del R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996, sul regolamento consolare, è aggiunto il seguente comma:

« E' in facoltà del Ministero degli affari esteri di abbreviare il periodo stabilito per la fissazione del tasso di conversio-

ne fra la moneta italiana e quella locale qualora si verificassero frequenti e sensibili oscillazioni di cambi ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1926.
Atti del Governo, registro 251, foglio 23. — COOP

Numero di pubblicazione 1638.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 giugno 1926, n. 1328.

Istituzione presso il Regio istituto superiore di scienze sociali Cesare Alfieri, in Firenze, di una Regia facoltà di scienze economiche e commerciali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli istituti superiori di scienze economiche e commerciali approvato con R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618, e il relativo regolamento approvato con R. decreto 8 luglio 1925, n. 1227;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta de Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale di concerto con quelli per le finanze e per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituita in Firenze presso il Regio istituto superiore di scienze sociali Cesare Alfieri una Regia facoltà di scienze economiche e commerciali nella quale si impartisce l'istruzione superiore economica e commerciale secondo le norme del testo unico approvato con R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 8 luglio 1925, n. 1227.

Art. 2.

Al mantenimento della Facoltà di scienze economiche e commerciali istituita presso il Regio istituto superiore di scienze sociali Cesare Alfieri di Firenze, contribuiscono:

1° il Ministero dell'economia nazionale, con il contributo annuo di L. 50,000;

2° il comune di Firenze, con il contributo annuo d L. 50,000;

3° la provincia di Firenze, con il contributo annuo di L. 25,000;

4° la Camera di commercio di Firenze, con il contributo annuo di L. 200,000.

Possono entrare a far parte del consorzio per le spese di mantenimento di detta Facoltà altri Enti pubblici o privati.

Art. 3.

La Regia facoltà di cui sopra è ordinata con le norme legislative regolamentari vigenti per i Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali ed è sotto la vigilanza didattica amministrativa del Ministero dell'economia nazionale.

Art. 4.

A norma dell'art. 19 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli istituti superiori di scienze economiche e commerciali saranno stabiliti speciali accordi perchè per talune delle materie fondamentali necessarie al conseguimento della laurea di scienze economiche e commerciali possano essere seguìti gli insegnamenti che di esse s'impartiscono nel Regio istituto superiore di scienze sociali Cesare Alfieri.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione di detta Facoltà è composto:

a) del direttore del Regio istituto Cesare Alfieri che lo presiede;

b) di un delegato del Ministero dell'economia nazionale;

c) di un delegato per ognuno degli altri Enti che hanno contribuito alla fondazione;

d) di un delegato per ogni altro Ente pubblico o privato regolarmente costituito, il quale si obbliga di contribuire al mantenimento della Regia facoltà in modo continuativo e con una somma non inferiore a L. 10,000 annue;

e) del direttore della Regia facoltà;

f) di un membro del Consiglio accademico.

Art. 6.

In deroga agli articoli 5, secondo comma, e 6 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli istituti superiori di scienze economiche e commerciali approvato con R. decreto 8 agosto 1924, n. 1618, il Consiglio accademico della Regia facoltà è composto, oltre che dei professori di ruolo della Facoltà, anche dei professori di ruolo del Regio istituto superiore di scienze sociali e dei professori di ruolo di Regie università o altri istituti superiori i quali tengono corsi ufficiali che a norma dell'art. 4 debbono essere seguìti per ottenere la laurea in scienze economiche e commerciali

Il direttore della Facoltà è scelto fra i professori che fanno parte del Consiglio accademico: il direttore del Regio istituto che farà parte del Consiglio accademico della Facoltà potrà esserne eletto direttore.

Art. 7.

La Regia facoltà di scienze economiche e commerciali di cui all'art. 1 è sottoposta alle norme delle leggi e dei regolamenti vigenti sui Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali in quanto non sia diversamente disposto dal presente decreto.

Art. 8.

Con Regio decreto sarà provveduto a stabilire l'organico del personale insegnante ed amministrativo della Facoltà.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1926.
Atti del Governo, registro 251, foglio 26. — COOP

Numero di pubblicazione 1639.

REGIO DECRETO 10 giugno 1926, n. 1326.

Classifica in prima categoria delle opere di bonifica della palude Balsamo, in provincia di Lecce.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i rapporti dell'ufficio del Genio civile e del medico provinciale di Lecce dai quali risulta che a sud dell'abitato di San Donaci e da esso distante 500 metri esiste una palude detta Balsamo che è causa di danno igienico per il Comune anzidetto;

Considerato che sussistono gli estremi per la classifica in prima categoria delle opere di prosciugamento a sensi del l'art. 3 del testo unico delle leggi sulle bonificazioni 30 dicembre 1923, n. 3256;

Visti i voti 5 febbraio 1926, n. 89, del Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche per la Puglia, e 28 aprile 1926, n. 943, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Visto l'art. 6 (4° comma) del decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1173;

Visto il citato art. 3 del testo unico 30 dicembre 1923, numero 3256;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono classificate in prima categoria, a sensi e per gli effetti dell'art. 3 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256, le opere di bonificazione della palude Balsamo, presso San Donaci in provincia di Lecce.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1926.
Atti del Governo, registro 251, *foglio* 24. — COOP

Numero di pubblicazione 1640.

REGIO DECRETO 10 giugno 1926, n. 1327.

Classifica in prima categoria delle opere di bonifica del Pantano San Francesco all'Arena, in comune di Bari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la domanda del Commissario prefettizio del comune di Bari in data 10 ottobre 1925, diretta ad ottenere la classifica in prima categoria delle opere di bonifica del Pantano San Francesco all'Arena in Bari;

Visti i voti 5 febbraio 1926, n. 88, del Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche per la Puglia, e 28 aprile 1926, n. 895, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Considerato che sussistono gli estremi per la classifica in prima categoria delle opere di bonifica ai sensi dell'art. 3 del testo unico delle leggi sulle bonificazioni 30 dicembre 1923, n. 3256:

Visto l'art. 6 (comma 4°) del decreto legge 7 luglio 1925, n. 1137, e l'art. 3 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono classificate in prima categoria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256, le opere di bonifica del Pantano San Francesco all'Arena in comune di Bari.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1926.
Atti del Governo, registro 251, *foglio* 25 — COOP.

Numero di pubblicazione 1641.

REGIO DECRETO 1° luglio 1926, n. 1329.

Norme per l'applicazione dell'art. 22 del R. decreto 7 luglio 1925, riguardante le ricerche di carattere scientifico agrario necessarie ai Provveditorati alle opere pubbliche per il Mezzogiorno e le Isole.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 22 del R. decreto 7 luglio 1925, n. 1173;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con quelli per i lavori pubblici e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le ricerche sperimentali di carattere scientifico agrario, necessarie ai Provveditorati alle opere pubbliche per il Mezzogiorno e le Isole, nelle rispettive circoscrizioni territoriali, saranno eseguite, nella località interessata, dai seguenti istituti:

Istituto superiore agrario di Portici, per la Campania, gli Abruzzi e Molise, la Basilicata e le Calabrie;

Stazione sperimentale agraria di Bari, per le Puglie;

Laboratorio di chimica agraria di Palermo, per la Sicilia;

Stazione di chimica agraria sperimentale di Roma, per la Sardegna.

I predetti Istituti, per le ricerche di cui sopra, potranno valersi della collaborazione, rispettivamente:

l'Istituto superiore agrario di Portici, della Scuola agraria media di Catanzaro;

la Stazione sperimentale agraria di Bari, della Scuola agraria media di Lecce;

il Laboratorio di chimica agraria di Palermo, della erigenda Stazione sperimentale di granicoltura di Sicilia;

la Stazione chimico-agraria di Roma, delle Scuole agrarie medie di Cagliari e Sassari.

Art. 2.

In base ad un piano di ricerche concordato, circoscrizione per circoscrizione, fra i capi degli Istituti di cui al 1° comma del precedente articolo ed i Provveditorati alle opere, saranno determinati i preventivi di spesa, comprendenti i mezzi necessari per l'attuazione dei singoli piani di ricerche.

Art. 3.

Le spese di ogni genere relative alla esecuzione dei piani di ricerche ed esperienze faranno carico ai capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale, concernenti gli Istituti sperimentali agrari e la sperimentazione agraria.

Art. 4.

Presso il Regio istituto superiore agrario di Portici saranno istituiti speciali corsi temporanei integrativi di tecnica agraria, per gli ingegneri e i geometri del Genio civile addetti ai Provveditorati alle opere del Mezzogiorno e delle Isole.

Le norme per disciplinare tali corsi temporanei saranno fissate con decreto del Ministro per l'economia nazionale, di concerto con quello per i lavori pubblici udito il Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale.

Art. 5.

Nelle Provincie del Mezzogiorno e delle Isole, è fatto obbligo al personale tecnico degli istituti d'istruzione e di sperimentazione agraria, governativi o sottoposti all'alta vigilanza del Ministero dell'economia nazionale, e a quello delle cattedre ambulanti di agricoltura, nell'àmbito delle rispettive competenze, di corrispondere alle eventuali richieste di ufficio dei Provveditorati alle opere pubbliche, per pareri, per sopraluoghi, e per altro che fosse ritenuto tecnicamente necessario nell'interesse del servizio.

Le spese per le indennità e compensi spettanti ai funzionari di cui al precedente comma, per servizi direttamente resi ai Provveditorati, saranno sostenute dal bilancio della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — GIURIATI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1926.
Atti del Governo, registro 251, foglio 27. — COOP

Numero di pubblicazione 1642.

REGIO DECRETO 25 giugno 1926, n. 1318.

Fusione in unico Ente dell'Associazione nazionale Cesare Beccaria con l'Istituto pedagogico forense, in Milano.

N. 1318. R. decreto 25 giugno 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'« Associazione nazionale Cesare Beccaria » è fusa in un unico Ente con l' « Istituto pedagogico forense » di Milano, con riserva di approvarne lo statuto organico con successivo provvedimento.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1926.

Numero di pubblicazione 1643.

REGIO DECRETO 25 giugno 1926, n. 1319.

Erezione in Ente morale dell'Opera pia « Orfanotrofio provinciale Garibaldi », in Grosseto.

N. 1319. R. decreto 25 giugno 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Opera pia « Orfanotrofio provinciale Garibaldi », con sede in Grosseto, è eretta in Ente morale sotto la provvisoria amministrazione di un Commissario da nominarsi dal Prefetto di Grosseto, con riserva di approvarne lo statuto organico con successivo provvedimento.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1926.

DECRETI MINISTERIALI:

Autorizzazione ad esercitare l'assicurazione malattia nei territori delle nuove Provincie.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduti gli articoli 7 e 19 del R. decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, concernente la estensione alle nuove Provincie delle leggi di assicurazione sociale;

Decreta:

Art. 1.

Nei territori annessi con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, e R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, sono autorizzate ad esercitare l'assicurazione malattia ai sensi del R. decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, le seguenti Casse di malattia circondariali con giurisdizione sul territorio del rispettivo circondario amministrativo e sede nel capoluogo del circondario medesimo.

1° Nella provincia di Trieste:

a) la Cassa circondariale di malattia di Trieste;
b) la Cassa circondariale di malattia di Monfalcone.

2° Nella provincia di Pola:

a) la Cassa circondariale di malattia di Pola;
b) la Cassa circondariale di malattia di Capo d'Istria;
c) la Cassa circondariale di malattia di Pisino;
d) la Cassa circondariale di malattia di Parenzo.

3° Nella provincia di Fiume:

a) la Cassa circondariale di malattia di Fiume;
b) la Cassa circondariale di malattia di Volosca Abbazia.

4° Nella provincia di Udine:

a) la Cassa circondariale di malattia di Gorizia.

5° Nella provincia di Zara:

a) la Cassa circondariale di malattia di Zara.

6° Nella provincia di Trento:

a) la Cassa circondariale di malattia di Bolzano;
b) la Cassa circondariale di malattia di Borgo;
c) la Cassa circondariale di malattia di Brunico;
d) la Cassa circondariale di malattia di Bressanone;
e) la Cassa circondariale di malattia di Cavalese;
f) la Cassa circondariale di malattia di Cles;
g) la Cassa circondariale di malattia di Merano;
h) la Cassa circondariale di malattia di Riva;

i) la Cassa circondariale di malattia di Rovereto;
k) la Cassa circondariale di malattia di Tione;
l) la Cassa circondariale di malattia di Trento.

Art. 2.

E' esteso ai territori annessi compresi nella provincia di Udine la competenza della Cassa circondariale di Gorizia; al circondario di Postumia, la competenza della Cassa circondariale di Trieste; al circondario di Lussino, la competenza della Cassa circondariale di Pola; ai comuni di Ampezzo e Chiusa, la competenza della Cassa circondariale di Bressanone; al comune di Tarvisio la competenza della Cassa circondariale di Gorizia.

Art. 3.

E' autorizzata l'istituzione di agenzie ai sensi e per gli effetti dell'ultimo comma dell'art. 7 del R. decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, nei comuni di Cervignano, Comeno, Postumia, Tarvisio, Ampezzo, Caldaro, Chiusa, Egna, Levico, Mezzolombardo, Pergine, Primiero, Silandro e Vipiteno, la giurisdizione di ciascuna delle quali sarà determinata con deliberazione del Consiglio di amministrazione della Cassa circondariale competente, da approvarsi dal Ministero dell'economia nazionale, sentito il Prefetto della Provincia.

Roma, addì 30 aprile 1926.

Il Ministro: Belluzzo.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduti gli articoli 7 e 19 del R. decreto legge 29 novembre 1925, n. 2146, concernente la estensione alle nuove Provincie delle leggi di assicurazione sociale;

Decreta:

Art. 1.

Sono autorizzate a gestire l'assicurazione di malattia ai termini dell'art. 7, secondo comma, del R. decreto legge 29 novembre 1925, n. 2146, le seguenti Casse mutue e Casse di azienda o di fabbrica:

a) Associazione mutua fra impiegati, con sede in Trieste;

b) Cassa generale di malattia per marittimi, con sede in Trieste;

c) Società operaia triestina, con sede in Trieste;

d) Cassa di malattia per gli operai della Società anonima Miniere e cave di Predil;

e) Cassa di malattia per gli operai addetti alla Regia miniera d'Idria;

f) Cassa mutua di malattia per gli operai addetti alle miniere di Chiusa.

Art. 2.

I signori Prefetti delle provincie di Trieste, Trento e Udine, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 30 giugno 1926.

Il Ministro: Belluzzo.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduti gli articoli 7 e 19 del R. decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, concernente la estensione alle nuove Provincie delle leggi di assicurazione sociale;

Veduto il decreto Ministeriale 30 aprile 1926, col quale si determinano le giurisdizioni delle Casse circondariali di malattia:

Decreta:

Art. 1.

E' estesa al territorio della cessata Cassa distrettuale ammalati di Aurisina, compreso nel circondario di Monfalcone, la giurisdizione della Cassa circondariale di malattia di Trieste.

Art. 2.

E' autorizzata la istituzione di agenzie ai sensi e per gli effetti dell'ultimo comma dell'art. 7 del R. decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, nei comuni di Aurisina, Sesana, Muggia, Rovigno, Lussino, la giurisdizione di ciascuna delle quali sarà determinata con deliberazione del Consiglio di amministrazione della Cassa competente, da approvarsi dal Ministero dell'economia nazionale sentito il Prefetto della Provincia.

Roma, addì 31 luglio 1926.

Il Ministro: Belluzzo.

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1926.

Aumento del servizio prestato, agli effetti della pensione, al personale diplomatico e consolare in residenze disagiate.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 16 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2803, sull'ordinamento della carriera diplomatico consolare;

Ritenuto che le residenze di Mersina e di Adalia in Siria, di Leopoldville nel Congo belga e di Guayaquil nell'Equatore sono, per condizioni di vita e di clima, da considerarsi disagiate:

Determina:

Il servizio prestato dal personale diplomatico e consolare nelle residenze di Adalia e Mersina in Siria, di Leopoldville nel Congo belga e di Guayaquil nell'Equatore è aumentato, nei soli riguardi della pensione, di sei dodicesimi, ai termini della disposizione suindicata, dalla data di loro elevazione ad uffici di 1ª categoria.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 7 luglio 1926.

Il Ministro: Mussolini.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Perdita di certificati. 3ª pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del Regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sottodesignate rendite e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	315556	Ballerini Aida fu Eugenio, dom. in Siano (Salerno). . . . L.	355 —
3.50 %	627227 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Bouvier Pietro-Giuseppe fu Giovanni-Giuseppe, dom. a Torino . . . . »	126 —
		Per l'usufrutto: Pennano Tancredi fu Giuseppe, interdetto sotto la tutela di Angelo Morandi.	
»	627228 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Intestata come la proprietà precedente . . »	126 —
		Per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	
»	619167	Capello Enrico fu Antonio, dom. a Salto (Torino) . . . . »	28 —
Cons. 5 %	267711	Garino Clementina fu Clemente, moglie di Scoffone G. Battista, dom. in Casorzo (Alessandria) . . . . »	225 —
3.50 % (1902)	16654	Intestata come la precedente . . . . »	35 —
Con. 5 %	357377 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Purpura Angela-Maria fu Francesco, moglie di Spina Alfredo, dom. a Palermo . . . . »	250 —
		Per l'usufrutto: Porcasi Francesco fu Giovanni.	
Certificato provvisorio valevole pel ritiro di obbligazioni definitive rilasciato dalla Delegazione Tesoro di Udine il 18 luglio 1923	3067	Soranzo Francesco di Gustavo e di Salimbeni Lia . Capitale »	1,000 —
3.50 %	428384	Brosio Giovanni fu Cesare, dom. in Torino . . . . »	35 —
»	428385	Intestata come la precedente . . . . »	35 —
»	504301	Intestata come la precedente . . . . »	75 —
Cons. 3.50 %	1634	Intestata come la precedente . . . . »	270 —
Cons. 5 %	15525	Rivata Giuseppina di Antonio, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Guarene (Cuneo) . »	10 —
»	358246	Cinirolo Antonio fu Antonio, minore sotto la patria potestà della madre Raffaela Argento, dom. in Soccavo (Napoli) »	95 —
3 %	1818	Chiesa Prioria di S. Martino a Bagnolo Comunità e Pretura del Galluzzo (Firenze) . . . . »	120 —

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	267958 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Lozito Anna fu Giacomo, moglie di Frerotoli Nicola, dom in Grumo Appula (Bari) . . . . . . L. Per la proprietà: Lozito Vito fu Giacomo, dom. in Grumo Appula (Bari).	1,000 —
3.50 %	203646 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Pogliaghi Lodovico fu Giuseppe, dom. in Milano . . . . » Per l'usufrutto: Grazzani Maria fu Pietro, nubile.	728 —
Cons. 5 %	182951 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Bongiorno Giuseppina fu Salvatore . . . » Per la proprietà: Bongiorno Vincenzo fu Salvatore, dom. a Palazzolo (Siracusa).	960 —
»	286851 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Comune di Vezza d'Oglio (Brescia) . . . . » Per l'usufrutto: Cassa Depositi e Prestiti per anni trenta a garanzia di un prestito di L. 50 000.	1,655 —
»	74398 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Spangher Linda fu Giovanni, moglie di Ticozzi Giovanni, dom. in Milano . . . . » Per l'usufrutto: Fontanella Giuseppina fu Cesare, ved. di Spangher Giovanni.	6,000 —
3.50 %	165060	Comune di Cerea (Verona) . . . . »	3.50
»	177571	Intestata come la precedente . . . . »	220.50
»	196266	Intestata come la precedente . . . . »	14 —
»	151467	Intestata come la precedente . . . . »	10.50
»	231411	Intestata come la precedente . . . . »	3.50
»	188128	Intestata come la precedente . . . . »	7 —
»	305547	Congregazione di Carità di Cerea (Verona) lascito Franzoni . »	49 —
»	256505	Congregazione di Carità di Cerea (Verona) pel legato Sommariva . . . . »	52.50
»	458824	Congregazione di Carità di Cerea (Verona) pel legato Elemosiniero Antonio Sommariva . . . . »	140 —
»	582130	Pio Legato Cabrini in Cerea (Verona) Amministrato dalla locale Congregazione di Carità . . . . »	14 —
»	291567	Legato Mastena di Cerea (Verona) amministrato dalla locale Congregazione di Carità . . . . »	31.50
Cons. 4.50 %	1497	Pio Istituto S. Procolo in Cerea (Verona) amministrato dalla Congregazione di Carità locale . . . . »	195 —
»	1498	Pio Istituto Marini in Cerea (Verona) amministrato dalla locale Congregazione di Carità . . . . »	345 —
»	1499	Pio Istituto Mastena in Cerea (Verona) amministrato dalla locale Congregazione di Carità . . . . »	108 —
»	31049	Intestata come la precedente . . . . »	12 —
»	31015	Intestata come la precedente . . . . »	24 —
»	28770	Congregazione di Carità di Cerea (Verona) . . . . . . »	39 —

CATEGORIA del debito	NUMERO di inscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Consolidato 5 %	120662	Comune di Cerea (Verona)	10 —
»	179774	Intestata come la precedente	280 —
»	259157	Intestata come la precedente	1.175 —
»	372644	Intestata come la precedente	30 —
»	315205	Intestata come la precedente. Fondo perpetuo Vittoria Italiana 4 novembre 1918	500 —
»	265265	Opera Pia S. Procolo amministrata dalla Congregazione di Carità di Cerea (Verona)	3.530 —
»	264929	Opera Pia Faccini in Cerea (Verona) amministrata dalla locale Congregazione di Carità	1.155 —
»	294579	Pio Istituto Mastena in Cerea (Verona) amministrato dalla locale Congregazione di Carità	13.095 —
»	141416	Congregazione di Carità di Cerea (Verona)	2.165 —
»	404885 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Manolla Giuseppe fu Francescantonio Per la proprietà: Manolla Maria fu Francescantonio, moglie di Margiotta Salvatore, dom in Foggia	1.420 —
»	356252 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Ghirardelli Pietro di Vittorio, dom a Bergamo Per la proprietà: Ghirardelli Alfredo di Pietro, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Bergamo.	60 —
»	356254 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente. Per la proprietà: Ghirardelli Carolina di Pietro, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Bergamo.	60 —
3.50 %	665579	Guidotti Antonino di Guido, dom. in Piacenza, vincolata	70 —
5 %	519441	Tomaselli Salvatore di Francesco, dom. in Napoli, vincolata	350 —
3.50 %	30126 Polizza ombattenti	Quaglioni Luigi di Bortolo, dom. a Crescenzago (Milano)	20 —
»	651797	Cotta Rinaldo fu Angelo, dom a Cuneo	140 —
Consolidato 5 %	263434	Intestata come la precedente, dom a Porto Maurizio	640 —
»	332616	Intestata come la precedente, dom. a Porto Maurizio	605 —
»	403356	Intestata come la precedente, dom. in Imperia	640 —
3.50 %	96187	Terrieri di Galliano frazione di Penzano (Como), amministrato dallo stesso Comune di Penzano	143 50
»	214127	Terrieri di Galliano frazione del comune di Penzano (Como) amministrato dal detto comune	87.50
»	336432	Intestata come la precedente	31.50
Consolidato 5 %	166077	De Leonibus Aurora di Francesco, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Pavia	100 —

Roma, 31 marzo 1926

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. — 3ª Pubblicazione. — (Elenco n. 2).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	391071	70 —	Boccia Carolina fu Carmine, minore, sotto la patria potestà della madre Albano Lucia di *Ferdinando* ved. di Boccia Carmine, dom. a Napoli, con usufrutto vitalizio ad Albano Lucia di *Ferdinando*, ved. Boccia Carmine, dom. a Napoli.	Boccia Carolina fu Carmine, minore, sotto la patria potestà della madre Albano Lucia di *Federico* ved. ecc., come contro; con usufrutto vitalizio ad Albano Lucia di *Federico*, ved. ecc., come contro.
»	391072	70 —	Boccia Emma fu Carmine, minore ecc., come la precedente; e con usufrutto vitalizio come la precedente.	Boccia Emma fu Carmine, minore ecc., come la precedente; e con usufrutto vitalizio come la precedente.
»	391073	70 —	Boccia Franco fu Carmine, minore, ecc., come la precedente; e con usufrutto vitalizio come la precedente.	Boccia Franco fu Carmine, minore, ecc., come la precedente, e con usufrutto vitalizio come la precedente.
»	227121	550 —	Vella Francesca fu Luigi moglie di Amoruso *Antonio*, dom. a Bisceglie (Bari), vincolata	Vella Francesca fu Luigi, moglie di Amoruso *Angelantonio*, dom. a Bisceglie (Bari), vincolata.
»	420022	500	*Galleini* Caterina fu Ernesto, ved. Steffanino, dom. a Milano; con usufrutto vitalizio a Lombardo Francesco fu Tommaso, dom. a Milano.	*Galleani* Caterina fu Ernesto, ved. ecc., come contro; con usufrutto vitalizio, come contro.
Buon. Tesoro quinquennale 11ª emissione	922	Capit. 700 —	Manzoni *Anna* di Domenico, minore, sotto la patria potestà del padre	Manzoni *Elisabetta-Anna* di Domenico, minore ecc., come contro.
Cons. 5 %	258926	290 —	Dellepiane Santina fu *Agostino*, moglie di Tirone Federico, dom. a Genova, vincolata	Dellepiane Santina fu *Antonio*, moglie, ecc., come contro, vincolata.
»	65761	1.355 —	Roncallo *Margherita* fu Ernesto, moglie di Asquasciati *Antonio*, dom. a San Remo (Porto Maurizio), vincolata di usufrutto	Roncallo *Rosa-Colomba-Margherita* fu Ernesto, moglie di Asquasciati *Giacomo-Antonio-Bernardo*, dom. come contro; vincolata di usufrutto
»	395588	1.500 —	Iorio Elisa fu *Andrea*, minore, sotto la patria potestà della madre Di Nisco Eleonora di Pasquale, ved. Iorio, dom. a Napoli	Iorio Elisa fu *Arduino*, minore, ecc., come contro.
3.50 %	461456	31,50	Daccà *Rosa* fu Angelo Alessandro, minore sotto la patria potestà della madre Cappanera *Emilia* di Giuseppe, ved. Daccà, dom. a Genova.	Daccà *Vittoria Rosa* fu Angelo Alessandro, minore, sotto la patria potestà della madre Cappanera *Rosa detta Emilia* di Giuseppe, ved. ecc. come contro
P. N. 5 %	36604	500 —	Usorini *Angela* fu Pacifico, moglie di Giorda Ercole fu Pacifico, dom. a Cerano (Novara)	Usorini *Ernesta* fu Pacifico, moglie ecc., come contro.
Cons. 5 %	320376	945 —	Carle Catterina fu Domenico, minore sotto la patria potestà della madre Comba Domenica di Pietro ved. di Carle Domenico, dom. a Barge (Torino), con usufrutto vitalizio a Comba Catterina fu *Costanzo*, ved. di Carle Michele, dom. a Barge.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a Colomba Catterina fu *Costanzo-Antonio*, ved. di Carle Michele, dom. a Barge (Torino).

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	353991	75 —	Frasca Livia fu Aniello, moglie di Casigli Antonino, dom. a Napoli; con usufrutto vitalizio a Bonito *Elisa* fu Ferdinando, nubile dom. in Avellino.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a Bonito *Elisabetta* fu Ferdinando, nubile, dom. in Avellino.
»	353992	75 —	Frasca Ermelinda fu Aniello, moglie di Fattorini Giovanni, dom a Napoli; con usufrutto vitalizio, come la precedente.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio, come la precedente.
»	113053	15 —	Genovese Maria Addolorata fu Raffaele, nubile, dom. a Monopoli (Bari); con usuf. vitalizio congiuntamente e cumulativamente a Formica Ippolita e *Concetta* fu Giuseppe, nubili, dom. a Monopoli.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio congiuntamente e cumulativamente a Formica Ippolita e *Maria-Concetta* fu Giuseppe, nubile, dom. a Monopoli.
3.50	779074	1,029 —	Caisson Anna Maria fu *Carlo Federico*, moglie di Lasagna Luigi Virginio Pietro, dom. in Asti (Alessandria), vincolata.	Caisson Anna Maria fu *Federico*, moglie ecc., come contro, vincolata.
»	679438	420 —	Caisson Anna Maria fu *Carlo Federico* o *Federico*, moglie di Lasagna Luigi, dom. a Torino, vincolata.	Caisson Anna Maria fu *Federico*, moglie ecc., come contro, vincolata.
P. N, 5 %	5940	200 —	Spina Giannicola fu Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre *Vigilante Rosina* fu *Giovanni Giuseppe*, ved di Spina Giuseppe, dom. a Vieste (Foggia).	Spina Giannicola fu Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre *Pisani Antonina* fu *Antonio*, ved, ecc., come contro.

A termini dell'art 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R decreto 19 febbraio 1911, n 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questi avvisi, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 10 luglio 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 7.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale protato dalla ricevuta: 1832 — Data della ricevuta: 21 gennaio 1926 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Zambelli Giuseppe fu Giulio — Titoli del debito pubblico nominativi: 1 — Ammontare della rendita: L. 20 — Consolidato 5 per cento con decorrenza dal 1° gennaio 1926.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 7 agosto 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorsi ai posti di insegnante titolare di meccanica e macchine presso le Regie scuole di tirocinio di Ancona, Aquila, Ascoli Piceno, Catanzaro, Ferrara, Foligno, Forlì, Messina, Udine e Rimini.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R decreto 31 ottobre 1923, n. 2523;

Visto il R decreto 3 giugno 1924, n 969, che approva il regolamento generale sull'istruzione industriale;

Visto il R decreto-legge 11 febbraio 1926, n. 217, concernente l'ordinamento economico del personale delle Regie scuole industriali;

Decreta:

Art. 1.

Sono aperti i concorsi per titoli e per esami ai posti di insegnante titolare di:

1° fisica, meccanica applicata ed elementi di elettrotecnica e relative esercitazioni nella Regia scuola di tirocinio di Ancona;

2° meccanica e disegno di macchine nella Regia scuola di tirocinio di Aquila;

3° meccanica, macchine e disegno relativo nella Regia scuola di tirocinio di Ascoli Piceno;
4° meccanica, macchine e disegno relativo nella Regia scuola di tirocinio di Catanzaro;
5° meccanica agraria, disegno ed esercitazioni relative nella Regia scuola di tirocinio di Ferrara;
6° meccanica, macchine e disegno relativo nella Regia scuola di tirocinio di Foligno;
7° meccanica, macchine e relative esercitazioni nella Regia scuola di tirocinio di Forlì;
8° meccanica e disegno nella scuola di tirocinio annessa al Regio istituto industriale di Messina;
9° meccanica, macchine e disegno relativo nella Regia scuola di tirocinio di Udine;
10° fisica, meccanica e disegno meccanico nella Regia scuola di tirocinio di Rimini.

Art. 2.

Gli insegnanti prescelti iniziano la loro carriera come insegnanti titolari di scuola di tirocinio inquadrati nel grado 10° con lo stipendio annuo lordo di L. 9500 oltre L. 2100 annue per supplemento di servizio attivo ed oltre l'indennità caro-viveri, e la proseguono nel grado 8° come dalla tabella annessa al R. decreto-legge 11 febbraio 1926, n. 217. Essi vengono tuttavia nominati in prova per un periodo di due anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole di due ispezioni vengono nominati stabili.

Art. 3.

Le domande di ammissione ai detti concorsi, su carta bollata da L. 3 corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale dell'industria e delle miniere, insegnamento industriale) entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* sotto pena di esclusione dal concorso.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo, ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Le domande, una per ogni concorso, debbono indicare con precisione, cognome, nome, paternità, dimora del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli presentati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° diploma originale o copia autentica di laurea in ingegneria, con certificato dei punti ottenuti negli esami speciali ed in quelli di laurea;

2° copia autentica dell'atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia, deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

3° certificato di cittadinanza italiana. (Sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli, anche se manchino della naturalità). La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare e quella degli altri sanitari dal sindaco, la firma del quale deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto.

5° certificato penale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario. La firma del cancelliere deve essere autenticata dal presidente del Tribunale.

6° certificato di buona condotta, rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui esso è richiesto. La firma del sindaco deve essere autenticata dal Prefetto.

7° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento, avvertendo che, per coloro che hanno prestato servizio militare, deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;

8° cenno riassuntivo in carta libera degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti;

9° elenco in carta libera, completo ed in duplice copia, dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai numeri 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 5 e 6 il personale titolare delle scuole industriali e commerciali dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale ed i funzionari dello Stato, in attività di servizio, nominati, tanto gli uni che gli altri, con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni.

Sono escluse le opere manoscritte o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad istituti di istruzione media o normale o primaria, deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'istituto; se rilasciati dalla segreteria di un istituto di istruzione superiore dal direttore dell'istituto. Quelli rilasciati dalle scuole industriali e commerciali, debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Tutte le prove di esame avranno luogo a Roma, in data da comunicarsi agli interessati con lettera raccomandata.

La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice o al competente ufficio del Ministero, il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione per ogni concorso, contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi in ordine di merito, e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

I posti saranno conferiti ai candidati classificati primi nelle graduatorie, ed, in caso di rinuncia dei primi, ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione e la rinuncia debbono risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se il candidato, cui è stato offerto il posto, lascia passare dieci giorni senza dichiarare, per iscritto, che accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Art. 9.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito dal presente decreto saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Roma, addì 16 luglio 1926.

p. *Il Ministro*: ITALO BALBO.

TOMMASI CAMILLO *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.